



Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 3090/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Trani, 29 Agosto 2017

Spett. le Direzione Casa Circondariale – **LIVORNO**

cc.livorno@giustizia.it

Al Provveditorato Regionale A.P. per la Toscana e l'Umbria
Ufficio delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico – **FIRENZE**

pr.firenze@giustizia.it

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Dipartimento Dell'Amministrazione Penitenziaria Settore IV Ufficio
delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico del DAP Largo lugii
– **ROMA**
Daga, 1 cap. 00164

Al Signor Di Pasquale Santo - Segretario Regionale Co.S.P.
Coordinamento Sindacale Penitenziario c/o C.C. **LIVORNO**
cosp.livorno@yahoo.it

Direzione Azienda Sanitaria Nord Ovest (Ambito **LIVORNO**)
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Al Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL 6 – **LIVORNO**
dipprevenzione.sup@usl6.toscana.it

Spett. le Avvocato Gabriele DE PAOLA
Spett. le Avv.to De Paola Francesco – **FIRENZE**
avv.francedepaola@libero.it

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale del CO.S.P. Toscana Loro Sedi

Oggetto: Casa Circondariale di LIVORNO – Tutela della salute da fumi nocivi dell'Assistente di Polizia Penitenziaria P.S., matricola n. 126977 - Atto di Invito/Diffida -

Gentile direttore.

Premesso che l'art. 25 del Dlg.vo 81/2008, nonché il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 "Attuazione delle direttive 39/391/CEE, 89/654/CEE, 39/655/CEE, 39/656/CEE, 40/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici sui luoghi di lavoro;

Visto il Decreto Legislativo 6 maggio 1996, n.242; Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 18.11.1996 che individua proprio il datore di lavoro nella persona del direttore dell'Istituto Penitenziario; Tenuto conto che l'art.18, lettera a, del decreto legislativo 81/2008 impone al datore

Co.S.P. Segreteria Generale Nazionale Via Vicinale Vecchia Trani-Corato, 24 –Trani (BT)

E-Mail: segretariogeneralecoosp@gmail.com

Codice Fiscale 94061830587 - C.C.P. 1012952840 - Codice MEF: SGN



Segreteria Generale Nazionale

di lavoro o al responsabile dello stabilimento di avvalersi dell'opera di un medico competente. Considerato che, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/2008;

e che per sorveglianza sanitaria si intende la **visita medica** al lavoratore per valutarne i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall'attività lavorativa.

Nello specifico, il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore.

Quanto sopra perché risulta alla scrivente O.S. CO.S.P. che un nostro associato, assistente P. S., matricola ministeriale n. 126977, in servizio effettivo presso la Sede da Lei diretta, abbia richiesto sia per le vie brevi, in forma "orale", che attraverso istanza scritta del 18 luglio 2017 di vedersi tutelato nella salute chiedendo in breve di essere trasferito nell'Unità Operativa Area Esterna, a causa di documentati argomentati sanitarie motivi di salute ne vieterebbero il suo impiego in posti di servizio ove il **fumo passivo** potrebbe aggravarsi gli esposti problemi salutari, diretta richiesto di essere sottoposto a visita medica del Lavoro così come da Decreto Legislativo 81/08.

Alle richieste menzionate, sarebbe seguita convocazione del Poliziotto Penitenziario I, stranamente dalla norma vigente, libero dal servizio (!) nell'infermeria all'interno del carcere dove lo stesso sarebbe "comparso" davanti ad un medico di guardia (!) o almeno per questo noto, in data 22/08/2017 che lo avrebbe inviato (sulla base di quale competenza?), senza alcuna spiegazione e senza alcun rilascio di "ricevuta", indicazione medica conclusiva per la prestazione ambulatoriale a cui sottoposto (semplice sguardo medico ...) abbia inviato il dipendente presso la C.M.O. di La Spezia!

Pertanto, considerato quanto previsto:

dall'art. 2087 Codice Civile;

dall'art. 9 L. 20 maggio 1970, n. 300;

dalla L. 11 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al Sistema Penale";

dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;

dalla L.R.T. 28 dicembre 2000, n. 81, "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative";

dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 4 del 2001 e n. 8 del 2002, Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004;

dalla convenzione quadro per il controllo del tabacco (Framework convention on tabac control) della Organizzazione mondiale della sanità, 2003;

dall'art. 51 L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni fondamentali in materia di pubblica amministrazione";

dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;



Segreteria Generale Nazionale

dal DPCM 23 dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori;

dall'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione all'art. 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3;

dalla LR.T. 4 febbraio 2005, n. 25 "Norme in materia della salute contro i danni derivanti dal fumo"

dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;

dal Manifesto delle società scientifiche di Sanità Pubblica del 9 dicembre 2014, "tobacco endgame strategy".

Considerato inoltre quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 399 del 1996, metteva in evidenza il fatto che il datore di lavoro è tenuto a proteggere la salute tutelando con ogni mezzo e condizioni il dipendente da tutto ciò che può danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo;

Considerato, infine, quanto previsto da circolare GDAP 0049427 del 06/02/2009 a firma del Capo del Dipartimento e recante per oggetto: "Benessere organizzativo e misure di contrasto del disagio lavorativo del personale dell'Amministrazione Penitenziaria" con la presente si:

invita/ diffida

la S.V. dall'impiegare l'Assistente di Polizia Penitenziaria P.S. in posti di servizio dove si da luogo permanere di fumi nocivi per i motivi sopra esposti, chiedendone contestualmente il trasferimento nell'U.O. già individuata come la più adatta a tutela dell'integrità psico-fisica, del dipendente.

Alla Direzione Azienda Sanitaria Nord Ovest, che legge per conoscenza e per la propria parte di competenza, affinché verifichi la correttezza delle procedure descritte e se non ritenga di adottare provvedimenti cautelativi.

Si allegano certificazioni del 23/06/2017, del 10/07/2017 e verbale C.M.O. del 23/08/2017 e si resta in attesa di urgenti determinazioni al riguardo.

Cortesi saluti.

DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.